

Letto, approvato e sottoscritto:

Copia

Il V. Segretario Generale

F.to
Dott. Samuele PONTINO

Il Sindaco

F.to
Dott. Ernesto LA SALVIA



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal **- 4 APR. 2013** al **18 APR. 2013** al n. **0 470**
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, li **- 4 APR. 2013**

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).
Dal Palazzo di Città, li _____

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia **- 4 APR. 2013**

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 72

OGGETTO: Comune di Canosa c/Società Italiana Condotte d'Acqua s.p.a. Sentenza Corte di Cassazione n.336/2013. Riassunzione giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma.

SEGRETERIA GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 27.03.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 27.03.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 27.03.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **19,45** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	P
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL V. SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO

L'Assessore al Contenzioso propone l'adozione del seguente provvedimento.

Il Segretario Generale, sull'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento riferisce che:

- la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Rinaldi, con atto di accesso arbitrale, notificato in data 24/07/2000, ha chiesto la risoluzione, a mezzo del Collegio Arbitrale, della controversia insorta tra essa Società ed il Comune di Canosa in relazione alla convenzione stipulata in data 20.02.1992, rep. 114, avente ad oggetto la realizzazione del programma di risanamento del dissesto idrogeologico, tramite il consolidamento delle cavità sotterranee nell'abitato di Canosa di Puglia;
- con deliberazione n.44 in data 31.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Municipale ha stabilito di costituirsi nel predetto giudizio arbitrale, affidando l'incarico di difendere gli interessi del Comune all'Avv. Fulvio Mastroviti;
- con lodo arbitrale n.106/2003, emesso in data 16.09.2003, il Collegio Arbitrale, costituito per la risoluzione della controversia di che trattasi, ha dichiarato la legittimità ed efficacia della convenzione stipulata in data 20.02.1992, rep. n.114, dichiarato la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento di questo Comune e condannato lo stesso Comune a corrispondere alla Società Italiana Condotte d'Acqua la somma di € 666.625,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per ritardato pagamento a decorrere dal 24.7.2000; respinto la domanda riconvenzionale di questo Comune, compensato interamente tra le parti le spese di giudizio e posto le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli arbitri a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.143 in data 06.05.2004, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di impugnare il lodo arbitrale emesso in data 16.09.2003, relativo alla controversia sorta tra questo Comune e la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., affidando l'incarico di difendere le ragioni del Comune all'Avv. Fulvio Mastroviti;
- a seguito di atto di precetto e pedito atto di pignoramento notificato ad opera della predetta società, con deliberazione di C.C. n. 65 in data 26.11.2004, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento, in favore della Società Italia per Condotte d'Acqua S.p.A., della complessiva somma di € 826.225,73;
- con sentenza n.154/2010, depositata in data 13.04.2010, la Corte di Appello di Roma – sez. III ha rigettato sia l'appello principale proposto dal Comune di Canosa di Puglia, sia l'appello incidentale proposto dalla Soc. Condotte, in tal modo integralmente confermando il lodo emesso tra le parti dal Collegio arbitrale in data 19.09.2003;
- con deliberazione n.416 in data 18.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di impugnare la sentenza della Corte di Appello n.154/2010, conferendo il relativo incarico all'Avv. Fulvio Mastroviti;
- con nota pervenuta a questo Comune in data 25.01.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.3224, l'Avv. Fulvio Mastroviti ha trasmesso copia della sentenza n.336/2013 con cui la Corte di Cassazione Sez. I, ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale, ha accolto il quinto e l'ottavo e, assorbiti il sesto ed il settimo, nonché l'incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa dinanzi alla Corte di Appello di Roma per il prosieguo;
- con la medesima nota, l'Avv. Mastroviti ha segnalato che il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma è di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 09.01.2013;

- con nota prot. n.6813 del 28.02.2013 la predetta sentenza è stata trasmessa in copia al Dirigente del Settore LL.PP., il quale in data 11.03.2013, con nota prot. 7968 – 1353 LL.PP. ha espresso parere favorevole alla riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- necessita, pertanto, provvedere di conseguenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, del Segretario Generale, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, che comprende la Sezione Contenzioso;
- 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente del Settore Finanze;
- 3) nonché il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

Visto l'art. 50 del vigente Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

- 1) di incaricare l'Avv. Fulvio Mastroviti, già difensore di questo Ente nel ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n.1540/2010, di riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
- 2) di dare atto che spetta, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, al Dirigente del Settore LL.PP. il rilascio della relativa procura alla lite;
- 3) di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, in applicazione dell'art.9, comma 4 del decreto legge n.1 del 24.01.2012, convertito in L. n.27/2012.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.